

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZACCARI, MAZZOLI e GIRAUDDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1969

Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e modificato dal regio decreto 1° aprile 1935, n. 327, stabilisce che per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche occorra una « licenza » rilasciata dalla Questura (articolo 86 del testo unico citato).

Per la vendita invece nei pubblici esercizi di bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume occorre una speciale « autorizzazione » rilasciata dal Prefetto (articolo 89 del testo unico citato).

A sua volta l'articolo 95 stabilisce: « In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti.

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 41/2 per cento del volume, non può superare, per ciascun Comune o frazione di Comune, il rapporto di uno per 1.000 abitanti.

« In ciascun Comune o in ciascuna frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo ».

In prosieguo di tempo con successive disposizioni di legge tale normativa fu temperata da alcune deroghe e precisamente:

a) con decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1946, n. 205) fu stabilito che non erano compresi nel rapporto limite previsto dall'articolo 95 citato gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongono l'assistenza, fermo restando il divieto di vendita di prodotti contenenti più del 21 per cento del volume di alcool;

b) con decreto legislativo del Capo dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1947, n. 177), si modificò la deroga precedente escludendo dal rapporto limite gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno;

c) con legge 8 luglio 1949, n. 478, si esclusero dal rapporto limite le località rico-

nosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo e ciò sia per quanto riguarda le « licenze » che per le « autorizzazioni » e si dettarono norme minori a favore delle predette località.

Ciò premesso è da rilevarsi — come afferma egregiamente il senatore Torelli nel disegno di legge n. 651 già all'esame del Senato — « che in molteplici settori in questi ultimi anni si è venuta formando una profonda opposizione al concetto di rapporto limite così come accolto dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza sia in rapporto ai motivi di fondo che hanno indotto il legislatore del 1931 alla sua formulazione (lotta contro l'alcoolismo in particolare), sia in conseguenza dell'abnorme situazione che si verifica in occasione della cessione degli esercizi pubblici (assurdi valori dipendenti non dall'avviamento ma dall'esistenza o meno di determinate licenze e autorizzazioni), ed infine in relazione alle reali necessità turistiche enormemente aumentate in confronto al lontano 1931 ».

Infatti, dal dopo guerra in poi si è assistito ad un intenso sviluppo del fenomeno turistico in tutte le zone d'Italia, che per iniziativa e di Amministrazioni locali e di privati si sono aperte al turismo in cui hanno giustamente veduto un incentivo alla economia locale: tutto questo sforzo è stato in parte frustrato dalla difficoltà frapposta dal rapporto limite previsto dall'articolo 95 già citato, cui le autorità hanno cercato di ovviare attraverso l'istituto della licenza o autorizzazione stagionale. E questo mentre a volte si assiste al fenomeno di licenze o autorizzazioni detenute da esercizi, cito ancora la relazione del senatore Torelli, carichi di vetustà, ma privi di ogni attrezzatura moderna che tuttavia, per il solo fatto di esistere, impediscono il sorgere o lo svilupparsi di altre aziende che potrebbero dare un volto nuovo ad una determinata località.

È ben vero che con la legge 8 luglio 1949, n. 478, già citata, furono escluse dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, e ciò sia per quanto riguarda le licenze che per le autorizzazioni, ma non è chi non veda che tale

beneficio, per la sua limitatezza, ha reso ancora più acuto il contrasto con le altre innumerevoli località che, pur non essendo sedi di aziende di cura, soggiorno e turismo, o hanno importanza nel settore turistico od hanno le caratteristiche per uno sviluppo turistico.

Il disagio poi è particolarmente sentito nelle zone montane: vi sono state nel tempo provvidenze statali per favorire talune iniziative turistiche pubbliche e private, ma le ali a molte iniziative nel settore dei locali pubblici indispensabili (ristoranti tipici, alberghi, eccetera) sono state tarpate proprio dall'esistenza dei rapporti limite.

Di fronte a questa situazione non è più possibile procrastinare un intervento del Parlamento per eliminare dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza almeno l'articolo 95 divenuto anacronistico e motivo di legittime e giustificate opposizioni da parte degli ambienti turistici.

Di questa situazione ben se ne rese conto il Senato quando in sede di discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », approvò nel giugno del 1967 all'unanimità l'articolo 1 proposto dalla Commissione in cui si stabiliva l'abrogazione tra gli altri proprio dell'articolo 95.

A questo fine tende il presente disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare. È stato presentato dal senatore Torelli ed altri, il disegno di legge « Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcoliche nei comuni di interesse turistico », cui ci siamo riallacciati per molte valide considerazioni, ma che intende modificare solo l'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, senza pervenire ad una soluzione radicale e definitiva. Con il presente si propone la abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che porta con sé inevitabilmente anche l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 76, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificato con legge 22 aprile 1933, n. 342, e della legge 8 luglio 1949, n. 478.

Si opporrà da taluni onorevoli colleghi, che il presente disegno di legge ha carattere settoriale e che perciò deve trovare collocazione in un disegno di legge più ampio di riforma di tutte le leggi di Pubblica sicurezza. A questa considerazione di indubbia validità sul piano di una corretta ma ideale attività legislativa, i proponenti si permettono contrapporre l'assoluta necessità di non procrastinare la soluzione di un problema cui è interessato tutto il settore turistico in vista di un effettivo sviluppo di tante iniziative soprattutto nelle

zone montane del nostro Paese, l'opportunità di affermare una visione più liberale di fronte ai cittadini per quanto riguarda licenze e autorizzazioni, e infine la convenienza di liberare gli uffici competenti da continue pressioni e sollecitazioni per soluzioni di compromesso di fronte alla rigidità della norma rappresentata dal citato articolo 95.

Per tutti questi motivi, auspichiamo che il Senato vorrà confortare con il suo voto favorevole il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78 e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

Art. 2.

L'articolo 90 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le domande di licenze o di autorizzazioni sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore con proprio parere.

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcoliche ed analcoliche, si pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, integrata dall'ufficiale sanitario del comune, da un rappresentante dei pubblici esercizi e da un rappresentante degli albergatori, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative ».